

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PANCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Ass. Avetta.

**Premesso** che per il Comune di Pancalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 43 – 09019 del 23/09/1991 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR.n. 18-28437 del 25/10/1999 e n. 15-05871 del 22/04/2002 e n. 29-7784 del 17/12/2007;
- ha approvato con le deliberazioni C.C. n. 9 del 09/03/2004, n. 11 del 28/02/2008, del 28/02/2008 e n. 38 del 15/12/2008 quattro Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 08/07/2013, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia in data 29/07/2013 (pervenuto in data 08/08/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale; (*Prat. n. 52/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 1.830 abitanti al 1971, 1.861 abitanti al 1981, 1.797 abitanti al 1991 e 1.879 abitanti al 2001 e 1.985 abitanti al 2011, i quali evidenziano un andamento demografico pari al +7,8% nel periodo 1971/2011;
- ≡ superficie territoriale di 1.589 ettari di pianura, di cui 1.580 (pari a circa il 99%) presentano pendenze inferiori al 5% ed i restanti 9 ettari con pendenze comprese tra il 5 ed il 25%; La capacità d'uso dei suoli è così ripartita: 547 ettari appartenenti alla classe I<sup>A</sup> (34% del territorio comunale) e 1.042 appartenenti alla II classe, denotandone l'eccellente vocazione agricola, caratterizzata dalla coltivazione di erbe officinali, in particolare della menta piperita. Sono inoltre presenti 23 ettari di aree boscate (1% del territorio comunale);
- ≡ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 12 denominato "*Ambito Carmagnolese*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... *riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- ≡ fa parte del Patto Territoriale di Torino sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti), con Protocollo di Intesa sottoscritto nel dicembre 1999 dalla Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- ≡ non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- ≡ non è inserito dal PTC2 nel Sistema di diffusione urbana ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A.;
- ≡ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di Livello 1<sup>A</sup> o 2<sup>A</sup> ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;

- ☐ è individuato dal PTC2 quale Centri storico di “tipo C - media rilevanza” (art. 20 delle N.d.A.);
- ☐ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla S.P. n. 129 di Carmagnola, dalla S.P. 141 di Castagnole Piemonte, la S.P. di Oitana, la S.P. 149 di Pancalieri e la S.P. 150 della Madonna degli Orti;
  - non è interessato da progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da una pista ciclabile esistente, facente parte del “*Programma piste ciclabili 2009*”;
  - non è attraversato da linee ferroviarie e non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- ☐ - tutela ambientale:
  - è interessato dall’ Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po distinta in “*Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po tratto cuneese*”, “*Riserva naturale della confluenza del Varaita*”, *Riserva naturale fontane*” e “*Riserva naturale della confluenza col Pellice*”;
  - una porzione della suddetta Area è interessata dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) denominati della confluenza “*Po-Pellice*” e “*Po-Varaita*”;
- ☐ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po e Torrente Pellice, i cui corsi sono compresi nell’elenco di cui all’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale; per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. 20/89;
  - il PTC2 individua la presenza di “*Fasce perifluviali*” e di “*Corridoi di connessione ecologica (corridors)*” di cui all’art. 47 delle N.d.A., lungo il corso del Fiume Po e del Torrente Pellice;
  - il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento in fascia A, B e C di 766 ettari (48% circa intero territorio comunale);
  - è classificato come comune sismico di “*Zona 3*” soggetto alle procedure dei punti 4, 5, 7 e 8, ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 08/07/2013 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

- la ripermimetrazione con ampliamento dell’area “*DE5*” (Aree per attività varie in zona agricola) sul confine dell’attuale proprietà in capo all’attività ivi svolta, facendo sì che la stessa sia totalmente coerente con la destinazione d’uso del suolo e senza alcun aumento volumetrico complessivo;
- la modifica dell’art. 40 delle N.T.A. 1.1 con particolare riferimento all’area “*DE5*” (Aree per attività varie in zona agricola) , integrazioni e correzioni, e alla relativa scheda di sintesi delle aree “*DE*” per la superficie dell’area “*DE5*”;
- la modifica delle tavole “*D2b*”, “*D4*” e “*EA4*” per la sola ripermimetrazione dell’area “*DE5*” (Aree per attività varie in zona agricola).delle tavole “*D2b*”, “*D4*” e “*EA4*” per la sola ripermimetrazione dell’area “*DE5*”.

L'Atto deliberativo d'adozione non verifica per interezza il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013, riporta l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008. La documentazione di variante riporta la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

**dato atto** che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene il *“prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente”* non comprendente tuttavia *“il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”* e contiene parzialmente *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”*;

**dato atto** che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. di adozione della Variante non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, riferendosi infatti unicamente ai punti di esclusione previsti della D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/2008;

**richiamato** il comma 3 dell'art. 89 *"Disposizioni transitorie"* della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale *“I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge”*;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;**

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/09/2013;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/09/2013;

**vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Pancalieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 23 del 08/07/2013, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
- 2. di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Pancalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.